REGOLAMENTO (CEE) N. 1249/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2759/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (5), prevede all'articolo 4 la fissazione di un prezzo di base per i suini macellati, applicabile ogni anno alla data del 1° novembre; che il costo dei cereali influisce notevolmente sul costo di produzione dei suini macellati; che, data questa stretta interdipendenza, è opportuno far coincidere la data di applicazione del prezzo di base viene fissato tenendo conto fra l'altro del prezzo limite e del prelievo applicabili nel settore suinicolo, è parimenti opportuno modificare le rispettive date di applicazione;

considerando che, secondo l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati viene stabilito in base ai prezzi rilevati sui mercati rappresentativi; che, a norma del paragrafo 5 dello stesso articolo, l'elenco dei mercati rappresentativi dev'essere fissato dal Consiglio a maggioranza qualificata; che il carattere meramente tecnico di questa disposizione e la necessità di apportarvi frequenti ritocchi rendono più opportuno seguire la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che, allorché si è proceduto, con il regolamento (CEE) n. 3906/87, ad introdurre nel regolamento (CEE) n. 2759/75 la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune previste dal regolamento (CEE) n. 2658/87 (6), sono stati omessi due prodotti consolidati nel quadro del GATT che dovevano figurare all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2759/75; che occorre rimediare a questo errore,

(1) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 46.
(2) GU n. C 120 del 16. 5. 1989.
(3) Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.
(6) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2759/75 è modificato come segue:

1) L'articolo 1, paragrafo 2 è soppresso.

2) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Ogni anno è fissato un prezzo di base, valevole dal 1° luglio dell'anno in questione, per le carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene, in appresso denominate "suini macellati", di una qualità tipo determinata in base a una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini.

Il prezzo di base è fissato tenendo conto:

— del prezzo limite e del prelievo applicabili durante il trimestre che inizia il 1° luglio dello stesso anno;

— della necessità di fissare questo prezzo a un livello tale che contribuisca a stabilizzare i prezzi sui mercati senza determinare, al tempo stesso, la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità.»

3) Il testo dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6 è sostituito dal testo seguente:

«5. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini.

6. Secondo la procedura prevista all'articolo 24:

— sono decise le misure d'intervento e il termine della loro applicazione;

— è fissato l'elenco dei mercati rappresentativi;

— sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.»

4) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il prelievo applicabile ai suini macellati si compone:

a) di un elemento pari alla differenza tra il prezzo stabilito nella Comunità e quello praticato sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione, nella Comunità, di un chilogrammo di carne suina.

I prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità sono calcolati una volta all'anno, per un periodo di dodici

mesi che inizia il 1° luglio, in funzione dei prezzi d'entrata e delle loro maggiorazioni mensili. Essi servono alla fissazione del prelievo a decorrere dal 1° luglio di ogni anno.

I prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale sono stabiliti trimestralmente in base ai prezzi di tali cereali rilevati durante il periodo di cinque mesi precedenti di un mese il trimestre per il quale detto elemento è calcolato.

Tuttavia, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si tiene conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale soltanto se una nuova fissazione del prezzo limite ha luogo alla stessa data;

b) di un elemento pari al 7% della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri che precedono il 1° aprile di ciascun anno.

Detto elemento è stabilito una volta all'anno per un periodo di docidi mesi che inizia il 1° luglio.»

5) Il testo dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:

«2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), il prelievo è pari alla somma dei seguenti elementi:

a) un primo elemento derivato dal prelievo dei suini macellati in funzione del rapporto esistente nella Comunità tra i prezzi di tali prodotti e il prezzo dei suini macellati;

b) un secondo elemento uguale al 7% del prezzo d'offerta medio determinato in base alle importazioni effettuate nei dodici mesi precedenti il 1° aprile di ogni anno. Tuttavia, tale percentuale è uguale a 10 per i prodotti dei codici NC ex 1602 ed ex 1902.

Detto elemento è stabilito una volta all'anno per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° luglio.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il prelievo per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 e 1602 90 10, la cui aliquota dei dazi è consolidata in sede GATT, è limitato all'importo risultante da tale consolidamento.»

6) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si tiene conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale soltanto se il valore della quantità di tali cereali subisce una variazione minima rispetto a quello utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. SOLBES